

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 268

8 maggio 2019

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GIBERTONI

**NORME PER LA MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE
AGROALIMENTARE**

Oggetto assembleare n. 8309

Relazione

Visto il processo di riorganizzazione istituzionale, ormai ultimato da parte della Regione Emilia-Romagna, con questo progetto di legge regionale intendiamo porre le condizioni utili all'istituzione e alla disciplina dei *Distretti del cibo* nella nostra regione.

La Regione Emilia-Romagna a differenza di altre e fino ad oggi, non ha ritenuto di legiferare in merito ritenendo le indicazioni delle norme nazionali di settore generiche e non concretizzabili anche per la mancanza di un decreto ministeriale. Alla luce delle indicazioni date dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, tra l'altro, ha stanziato, a sostegno del progetto "*Distretti del cibo*" 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni a decorrere dal 2019, riteniamo utile superare l'atteggiamento attendista finora mantenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono ottenere il riconoscimento di *Distretti del cibo*: distretti rurali e agroalimentari di qualità; distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; distretti caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e attività di prossimità; distretti biologici.

Alle Regioni è demandato il compito di procedere all'individuazione dei Distretti del cibo e di darne comunicazione al competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il quale è costituito il registro nazionale dei *Distretti del cibo*.

La storia dei distretti in agricoltura è ormai ultraventennale ed essi hanno avuto una grande diffusione e oggi soltanto la Val d'Aosta, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, il Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano non hanno adottato provvedimenti regolatori al riguardo.

Con le disposizioni introdotte, con il presente progetto di legge, si demanda alla Giunta regionale la definizione di modalità operative e criteri in base ai quali procedere all'individuazione di nuovi distretti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

I distretti agricoli sono soggetti ammissibili alle seguenti misure finanziarie della programmazione comunitaria: organizzazione comune di mercato del settore vino e misure del programma di sviluppo rurale, in particolare la misura 16 "Cooperazione",

dove i distretti possono esplicitare il ruolo di promozione e coordinamento di programmi di attività da realizzarsi in partenariato, a beneficio dei soci.

Riguardo ai contributi ed alle provvidenze economiche, in generale, si demandano alla Giunta regionale gli adempimenti specifici volti a garantire il rispetto, da parte della disciplina regionale, della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Oltre ai *Distretti del cibo* il progetto di legge introduce l'applicazione della tecnologia *Blockchain* alla filiera dell'agro-alimentare, al fine di proporre un sistema univoco per la tracciabilità e rintracciabilità, integrando ed adattando gli attuali sistemi utilizzati in materia di sicurezza ed etichettatura.

Lo sviluppo di questa piattaforma informatica multifunzione ha, tra i suoi principali obiettivi, quello di prendere il meglio delle più recenti innovazioni tecnologiche ed utilizzarle al servizio della cittadinanza ed, in questo momento storico, in cui la grande rivoluzione della tecnologia *Blockchain*, rappresenta una grossa opportunità per la nostra Regione ed il nostro Paese.

Questa tecnologia, essendo ormai da anni utilizzata come base tecnologica per il mercato delle criptovalute (tra le quali il famoso Bitcoin), è diventata una realtà concreta ed ha raggiunto l'affidabilità e la maturità necessaria, per essere applicata, eventualmente sviluppandola, ad altri importanti comparti della nostra società.

L'idea di proporre questa tecnologia a livello regionale, ha vari aspetti positivi che, se da un lato permetterebbero di interfacciare gli attuali sistemi di certificazione e di database, anche in uso dalla pubblica amministrazione, dall'altro potrebbero fungere da stimolo e volano d'innovazione su vari ambiti regionali e su altre amministrazioni locali del territorio regionale, nonché, costituire un importante snodo della rete, inducendo un valore aggiunto di fiducia nel sistema.

Riteniamo che la proposta legislativa, qualora venisse adottata, ci porrebbe al centro di un processo virtuoso che, opportunamente strutturato, sarebbe in grado di rendere la "storia" dei nostri prodotti "unica" e "trasparente". Le conseguenze positive di tale scelta renderebbero i nostri prodotti locali, meglio vendibili sul mercato interno ed internazionale, migliorando al contempo la stessa struttura produttiva, rendendola più integrata e competitiva, attraverso un più ampio e partecipato processo di trasparenza e condivisione.

Questo percorso avrà come conseguenza positiva un aumento della fiducia dei consumatori generata dall'affidabilità del sistema e, appunto, una maggiore visibilità internazionale che, a sua volta, avrà come conseguenza una maggiore competitività del nostro sistema economico.

La tematica della tecnologia *Blockchain* (letteralmente, catena di blocchi) ha avuto negli ultimi anni, e continua ad avere oggi, una grande eco a livello mondiale. La tecnologia *Blockchain* è una struttura dati condivisa e immutabile che si avvale di un protocollo che permette la trasmissione, la manipolazione, il salvataggio e la verifica di dati in maniera decentralizzata. La tecnologia *Blockchain* è stata definita, nel tempo, come la Internet del valore che si caratterizza per quattro aspetti fondamentali:

1. decentralizzazione;
2. trasparenza;
3. sicurezza;
4. immutabilità.

La tecnologia **Blockchain** può essere considerata una tecnologia che appartiene alla categoria delle *Distributed Ledger* (archivi distribuiti). Le *Distributed Ledger Technology* o DLT possono essere definite come un insieme di sistemi concettualmente caratterizzati dal fatto di fare riferimento a un registro distribuito, governato in modo da consentire l'accesso e la possibilità di effettuare modifiche da parte di più nodi di una rete.

A nostro avviso la tecnologia *Blockchain* può dare risposte assolutamente innovative anche sul piano della creazione di un nuovo sistema di relazioni interamente basato su un nuovo concetto di fiducia. Una prospettiva che mette la tecnologia *Blockchain* al servizio della *supply chain* (catena di fornitura) per disporre di nuovi strumenti in grado di garantire la migliore tracciabilità alimentare nella prospettiva di assicurare nuovi livelli di sicurezza alimentare.

Il vero tema è quello di stabilire una situazione di fiducia, (*trust*), che offra chiare garanzie a tutti gli attori della filiera in merito alla qualità del lavoro svolto e al rispetto delle regole e dei diritti di tutte le imprese, nonché, di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, lavorano in questa filiera.

Questa metodologia operativa è stata già sperimentata con ottimi risultati nell'ambito della filiera della pesca nel Regno Unito. L'approccio della tecnologia *Blockchain* parte dal lavoro dei pescatori che attraverso un semplice SMS attivano il percorso della filiera già nel momento in cui il pesce viene portato a terra. L'SMS attiva il primo livello di identificazione che viene subito trasferito all'industria di trasformazione o alla distribuzione come primo elemento di identificazione comune. Tutti i movimenti successivi di questa partita di pesce vengono a loro volta registrati su una piattaforma comune basata sulla *Blockchain* e contribuiscono ad arricchire il patrimonio di informazioni su quanto è avvenuto e su chi ha svolto le varie attività (trasporto, trasformazione, packaging, vendita, ecc.). Un altro esempio, più vicino a noi, è quello della tracciabilità del vino, dalla vite alla bottiglia. Le cantine pioniere provengono da quattro aree produttive d'eccellenza a copertura anche delle diversità dei vini italiani: dai rossi piemontesi, ai vini di Franciacorta, dai vini toscani fino a quelli pugliesi. La tracciabilità avviene attraverso la scansione di un *QR-code* posto direttamente sull'etichetta, così i consumatori potranno conoscere la storia del vino, dal grappolo d'uva alla bottiglia, prima di comprarlo e consumarlo. Saranno dunque disponibili informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui processi di produzione con l'obiettivo di permettere ai consumatori una scelta d'acquisto realmente consapevole.

I principali attori coinvolti nella filiera che dovranno essere tracciati all'interno della piattaforma *Blockchain* per l'industria di approvvigionamento alimentare, sono:

1. i Produttori: cioè chi produce il cibo;
2. i Fabbricanti: cioè chi trasforma il prodotto;
3. i Registratori: cioè gli enti pubblici o privati che rilasciano identità uniche agli attori;
4. gli Organizzatori di base: cioè chi stabilisce a quali condizioni si ottiene un certificato;
5. i Certificatori: cioè i veri ispettori di tutto il processo;
6. i Consumatori: cioè l'anello finale del processo.

La tematica è di stretta attualità e anche altre amministrazioni regionali hanno cominciato a sentire la necessità di regolamentare tale questione con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare.

La tecnologia *Blockchain* garantirà l'autenticità delle certificazioni a dimostrazione che la tecnologia non serve solo alle transazioni finanziarie, ma permette scambi rapidi per qualunque tipo di informazione. Un'operazione che può aiutare a creare fiducia nelle transazioni commerciali, soprattutto per quelle che richiedono diversi passaggi.

Lo scorso mese di settembre l'Italia ha aderito alla Partnership europea sulla Blockchain, segno tangibile che la tematica è considerata molto importante dalla politica nazionale ed europea. La *European Blockchain Partnership* (EBP) si pone come missione quella di sviluppare un impegno comune nello sviluppo di una infrastruttura europea dedicata alla tecnologia Blockchain,

per favorire la collaborazione tra Stati nella realizzazione di servizi digitali sovranazionali e nell'assicurare all'Europa la possibilità di definire e sviluppare standard per la sicurezza e la privacy. La tecnologia Blockchain può dunque svolgere un ruolo di assoluta preminenza come piattaforma per progetti che consentano di tutelare il "Made in Italy" e il valore delle produzioni contro frodi e contraffazioni.

Questo progetto di legge nasce, appunto, anche dall'idea che la Blockchain, nel mondo contemporaneo, stia assumendo una sempre maggiore importanza nel processo di innovazione delle imprese, delle organizzazioni e delle Pubbliche Amministrazioni.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina, con nuove norme, volte a modernizzare il settore agroalimentare, la costituzione dei distretti del cibo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché la sicurezza alimentare con nuove norme su tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari del territorio regionale, promuovendo:

- a) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, sociali ed economiche dei territori per facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le stesse filiere garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- b) lo sviluppo di una apposita piattaforma informatica multifunzionale del tipo 'Blockchain' garantendo l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.

Art. 2

Distretti del cibo

1. La Regione promuove l'individuazione di distretti del cibo, così come definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), al fine di favorire l'integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell'economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti di relazioni esistenti tra imprese, istituzioni e popolazione.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione, da assumere entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individua il modello più efficace e confacente alla realtà territoriale e produttiva dell'Emilia-Romagna nonché all'attuale contesto normativo nazionale ed europeo, definendo le modalità operative e i criteri per l'individuazione dei distretti di cui al comma 1, realizzando la massima integrazione tra i vari ambiti e le politiche regionali di settore e, più in generale, con la programmazione territoriale, con la possibilità di promuovere e valorizzare elementi di specificità dei singoli distretti del cibo, quali la connotazione di distretti biologici.

3. La Regione può concedere contributi economici ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, nonché per sostenere la copertura dei costi di costituzione. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al primo periodo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato.

Art. 3

Registri di tracciabilità digitali 'Blockchain'

1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002, "Norme per la sicurezza alimentare", la Regione promuove e sostiene la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale open source al fine di creare registri di tracciabilità digitali basati su database distribuiti e cronologicamente interconnessi, condivisi, inalterabili e immutabili, in grado sia di garantire forme estese di trasparenza e controllo, in autonomia, delle transazioni, nonché di accrescere la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni

e delle aziende,

2. Nell'ambito dei possibili utilizzi della piattaforma, di cui al comma 1, la Regione promuove, in particolare, l'applicazione del servizio di tracciabilità, rintracciabilità e controllo della origine e dei processi di trasformazione dei prodotti agroalimentari del territorio regionale in particolare delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG), nonché, delle produzioni biologiche, al fine di favorire l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l'intera filiera produttiva, consentendo così di certificare la qualità, la provenienza e la filiera del prodotto, assicurando la massima trasparenza a garanzia del consumatore finale e valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità.

Art. 4

Sviluppo e realizzazione della piattaforma

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

2. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione assembleare, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un atto che definisce, in particolare:

- a) i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità per la creazione e lo sviluppo della piattaforma informatica multifunzionale;
- b) i presupposti tecnici delle modalità di localizzazione, raccolta e distribuzione delle informazioni;
- c) gli standard dei contenuti informativi condivisi nella piattaforma;
- d) le modalità di accesso e fruizione del servizio;
- e) le specifiche tecniche per l'applicazione della piattaforma informatica multifunzionale ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare di cui all'articolo 3;
- f) l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra la piattaforma e i sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto attualmente esistenti.

3. L'affidamento della realizzazione e della gestione della piattaforma tecnologica avviene nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici").

Art. 5

Uso della piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari

1. In sede di prima attuazione della legge, la Regione promuove l'uso della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 3, per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni locali agroalimentari.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti partecipanti alla filiera forniscono tutte le informazioni di propria competenza relativamente ai prodotti, tenendo in considerazione tutta la filiera di produzione, dal luogo d'origine delle materie prime, alla coltivazione, dalla lavorazione nelle aziende agricole, fino alla distribuzione e allo stoccaggio del prodotto nei punti vendita.

Art. 6

Adesione e accesso alla piattaforma informatica multifunzionale

1. L'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale, di cui all'art. 3, da parte dei soggetti partecipanti alla filiera agroalimentare è libera e gratuita e avviene su base volontaria.
2. Per consentire la più ampia diffusione tra i consumatori, l'accesso alla piattaforma è gratuito.

Art. 7

Contributi

1. La Regione promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema.
2. Con apposito atto da adottare entro quarantacinque giorni dall'adozione dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2, la Regione, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce, in particolare:
 - a) la dotazione tecnica ammessa al contributo;
 - b) l'entità del contributo;
 - c) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione;
 - d) gli eventuali casi di decadenza e revoca.
3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 8

Attività di promozione

1. La Regione promuove la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché l'adesione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione.

2. Al fine di accrescere tra i consumatori la consapevolezza in ordine ai processi produttivi, alle tecniche agricole e alle proprietà qualitative degli alimenti, la Regione promuove, altresì, l'informazione e la formazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare di cui all'articolo 5.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).